

ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO – CONDIZIONI SPECIALI

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE EVOLUTIVA, ADEGUATIVA E MIGLIORATIVA, GESTIONE APPLICATIVI, MANUTENZIONE CORRETTIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO SUI SISTEMI INFORMATIVI INTERNI DI CONSIP – ID 2379



SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO FOSSE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 679/2016 L'ART. 16G DELLE CONDIZIONI GENERALI POTREBBE ESSERE ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 12 S: Consegna dei prodotti

Articolo 13 S: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Penali

Articolo 15 S: Corrispettivo

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 S Privacy

Articolo 20 S Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo



Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Consip S.p.A., con sede legale in Roma Via Isonzo n. 19/E – 00198, C.F. e P.IVA 05359681003, nella persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Cristiano Cannarsa, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione adottata in data _____
(di seguito per brevità anche "Consip")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____= P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione";
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) successivamente alla stipula da parte di Consip, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; Consip provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- e) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 87429774DC;
- f) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";



- g) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" - Patto di integrità; Allegato "VI" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web; Allegato "VII" - Comunicazione dati fatturazione elettronica; Allegato "VIII" – Nomina Responsabile Trattamento dati *<eventuale>*; l'Allegato "IX" - il contratto di avvalimento>, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- i) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- j) *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso>* ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Consip affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'"Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico", nonché nelle "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software;
 - b) Gestione Applicativi e Basi Dati;
 - c) Manutenzione Correttiva;
 - d) Supporto Specialistico.I servizi comprendono la manutenzione in garanzia dei prodotti software realizzati e/o modificati e la relativa documentazione.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti



che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta di Consip, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'art. 17 G "Risoluzione" e 11 G "Recesso".
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi descritte al par. 8.5 "Ambienti di sviluppo e luoghi di erogazione dei servizi" del Capitolato Tecnico.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 mesi decorrenti dalla "Data di attivazione della fornitura" (successiva al periodo di subentro e che sarà comunicata da Consip successivamente alla stipula del Contratto), oltre i successivi 12 (dodici) mesi del servizio di manutenzione in garanzia, a decorrere dalla rispettiva verifica di conformità positiva degli obiettivi rilasciati e verificati negli ultimi 12 mesi di vigenza del contratto.



2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà comunque al termine del periodo di affiancamento. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
3. Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei tre mesi dalla stipula il Fornitore potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per Consip.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale di Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
7. Consip, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Consip.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Consip si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; Consip comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. Consip si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, Consip comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, Consip eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Consip si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.



5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, Consip potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata da Consip nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Consip.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire a Consip che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico di Consip, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Consip. In caso di violazione di tali impegni Consip si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire a Consip di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, Consip esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
10. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. Consip acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Consip potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da Consip in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire a Consip tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Consip in eventuali registri od elenchi pubblici.



4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di Consip che ne potrà disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, alle medesime condizioni, modalità e costi.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip.
7. Restano esclusi dalla titolarità di Consip tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 15 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
3. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona".

ARTICOLO 7 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali, di cui al successivo art. 14 S "Penali".
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte di Consip. In caso di mancata approvazione, Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico a partire dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato da Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo a Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto di Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per Consip e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare a Consip, ove richiesto, il Piano della Qualità dell'Intervento e i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico "Cicli e prodotti".



ARTICOLO 8 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
5. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo di Consip), Consip applicherà la penale di cui all'art. 14 S "Penali".

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa si impegna a consegnare a Consip il Piano di Lavoro Generale entro i tempi e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e relative appendici, pena l'applicazione delle sanzioni contrattuali previste.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.



3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte di Consip. In caso di mancata approvazione, Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo a Consip stessa nei termini indicati nel Capitolato Tecnico a partire dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato da Consip nella predetta comunicazione, pena l'applicazione delle sanzioni contrattuali previste e salvo in ogni caso il diritto di Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per Consip e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Per le attività erogate secondo la metrica del giorno persona, le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "Rendiconto risorse" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "Rendiconto risorse" dovrà essere sottoposto all'approvazione di Consip, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, nel termine di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 8, tra le proprie risorse, un Responsabile della Fornitura, affinché Consip, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove Consip ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 10 giorni lavorativi, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 15 giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, a Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il



termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato da Consip, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte di Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte di Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato da Consip.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione di Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Consip nel termine massimo di 5 giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte di Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con Consip, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.



ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - a. con riferimento al servizio di “Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lett. a) , per ciascun intervento, entro 30 giorni dalla fine della fase soggetta a verifica di conformità, secondo quanto riportato in Appendice 3 al Capitolato Tecnico “Cicli e prodotti”; nel rispetto del medesimo termine, si procederà alla verifica di conformità anche in ordine ai relativi indicatori, secondo quanto previsto in Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”;
 - b. con riferimento ai servizi di “Gestione Applicativi e Basi Dati” e di “Manutenzione Correttiva”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lett. b) e c), entro 20 giorni dalla fine del trimestre di riferimento; nel rispetto del medesimo termine, si procederà alla verifica di conformità anche in ordine ai relativi indicatori, secondo quanto previsto in Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”;
 - c. con riferimento al servizio di Supporto Specialistico, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lett. d), per ciascun intervento, entro 30 giorni dalla fine della fase soggetta a verifica di conformità; nel rispetto del medesimo termine, si procederà alla verifica di conformità anche in ordine ai relativi indicatori, secondo quanto previsto in Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”.
3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate da Consip.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l’oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data di ogni verbale/documento che ne certifichi l’esito verrà considerata quale “Data di accettazione del Servizio” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, relativamente alle attività verificate da parte di Consip.

Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione secondo le cadenze temporali sopra riportate. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte di Consip.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.



8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal Capitolato Tecnico o dal momento in cui Consip riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
11. Consip nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Consip rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
15. Conclusa positivamente la verifica di conformità, Consip rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
16. Su richiesta dell'Impresa, Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione".

ARTICOLO 14 S

PENALI

1. **Inadeguatezza del personale della fornitura:** per ogni risorsa eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "PFIN – Personale inadeguato", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
2. **Risorse sostituite senza autorizzazione:** per ogni risorsa eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "RSSA – Risorse sostituite senza autorizzazione", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
3. **Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica:** per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica, Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰**



- (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
4. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 7 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
 5. **Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Generale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro Generale, di cui all'art. 10 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
 6. **Ritardo nella consegna del Piano della Sicurezza:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna del Piano della Sicurezza, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
 7. **Ritardo nella consegna del Piano di Subentro:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del Piano di Subentro, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
 8. **Ritardo nella consegna del Piano di Trasferimento di know-how:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del Piano di Trasferimento di know-how, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
 9. **Ritardo in adempimenti contrattuali:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo ad adempimenti contrattuali non rispettati, Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
 10. **Eventi negativi in subentro:** per ogni segnalazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "ENSU – Eventi negativi in subentro", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
 11. **Inadeguatezza dei curricula proposti:** per ogni curriculum eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "INCV – Inadeguatezza dei curricula proposti", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
 12. **Ritardo nell'inserimento/sostituzione del personale:** per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "TISP – Tempestività nell'inserimento/sostituzione del personale",



di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

13. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "RLFN - Rilievi sulla fornitura", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
14. **Eccesso di test negativi in collaudo:** il mancato rispetto del valore soglia fissato per l'indicatore "TNVC – Tasso di Casi di test eseguiti in verifica di conformità con esito negativo", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari al **5% (cinquepercento) del corrispettivo dell'intervento** approvato nel Piano di lavoro dell'intervento.
15. **Eccesso di test liberi negativi in collaudo:** il mancato rispetto del valore soglia fissato per l'indicatore "TNLI – Tasso di test liberi eseguiti in verifica di conformità con esito negativo", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari al **3% (trepercento) del corrispettivo dell'intervento** approvato nel Piano di lavoro dell'intervento.
16. **Eccesso di malfunzionamenti bloccanti in verifica di conformità:** per ogni malfunzionamento aggiuntivo rispetto al valore soglia fissato per l'indicatore "MBVC – Malfunzionamenti/Errori Bloccanti in Verifica di conformità", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari all'**1% (unpercento) del corrispettivo dell'intervento** approvato nel Piano di lavoro dell'intervento.
17. **Eccesso di non conformità sull'intervento:** per ogni non conformità eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "VNPA - Verifica negativa dei prodotti di output previsti per l'intervento", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari al **3% (trepercento) del corrispettivo dell'intervento** approvato nel Piano di lavoro dell'intervento.
18. **Eccesso di difettosità in esercizio:** per ogni malfunzionamento eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "DAES - Difettosità avvio in esercizio", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari al **3% (trepercento) del corrispettivo dell'intervento** approvato nel Piano di lavoro dell'intervento.
19. **Violazione degli standard di sviluppo:** il mancato rispetto del valore soglia fissato per l'indicatore "VISS – Violazione degli standard di sviluppo", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari al **3% (trepercento) del corrispettivo dell'intervento** approvato nel Piano di lavoro dell'intervento.
20. **Eccesso di rilievi sull'intervento:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "RLIN - Rilievi sull'intervento", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari al **5% (cinquepercento) del corrispettivo dell'intervento** approvato nel Piano di lavoro dell'intervento.
21. **Eccesso di difetti di sicurezza applicativa e infrastrutturale:** per ogni difetto o vulnerabilità eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "DSSA - Difetti di sicurezza del software applicativo e dell'infrastruttura", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", nel periodo temporale di riferimento, Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di "Gestione Applicativa e Basi Dati"**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. b).



22. **Recidiva di difetti di sicurezza applicativa e infrastrutturale:** per ogni difetto o vulnerabilità eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "RDSA – Recidiva difetti di sicurezza del software applicativo e dell'infrastruttura", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", nel periodo temporale di riferimento, Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di "Gestione Applicativa e Basi Dati"**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. b).
23. **Mancata correttezza dei deliverables del servizio di Gestione Applicativa:** il mancato rispetto del valore soglia fissato per l'indicatore "CQGA – Correttezza e qualità dei deliverables del servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di "Gestione Applicativa e Basi Dati"**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. b).
24. **Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione Applicativa:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "RSGA - Rilievi sul Servizio di Gestione Applicativa", di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di "Gestione Applicativa e Basi Dati"**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. b).
25. **Mancata tempestività di ripristino dell'operatività (categoria 1):** per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "TRO1 – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio (categoria 1)" di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di "Manutenzione Correttiva"**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. c).
26. **Mancato ripristino dell'operatività in esercizio durante la garanzia (categoria 1):** durante il periodo di garanzia, per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "TRO1 – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio (categoria 1)" di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di "Manutenzione Correttiva"**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. c).
27. **Mancata tempestività di ripristino dell'operatività (categoria 2):** per ogni ora lavorativa o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "TRO2 – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio (categoria 2)" di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di "Manutenzione Correttiva"**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. c).
28. **Mancato ripristino dell'operatività in esercizio durante la garanzia (categoria 2):** durante il periodo di garanzia, per ogni ora lavorativa o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "TRO2 – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio (categoria 2)" di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di "Manutenzione Correttiva"**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. c).
29. **Mancato ripristino dell'operatività in esercizio durante la garanzia (categoria 3):** durante il periodo di garanzia, per ogni ora lavorativa o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "TRO3 – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio (categoria 3)" di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", Consip applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del**



- corrispettivo previsto per il servizio di “Manutenzione Correttiva”**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. c).
30. **Eccesso di rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore “RMAC - Rilievi sul Servizio di Manutenzione Correttiva”, di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di “Manutenzione Correttiva”**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. c).
31. **Mancata Efficacia dell'attività di Supporto:** il mancato rispetto del valore soglia fissato per l'indicatore “EFSS – Efficacia di un intervento del Servizio di Supporto Specialistico”, di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di “Supporto Specialistico”**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. d).
32. **Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Specialistico:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore “RSSS - Rilievi sul Servizio di Supporto Specialistico”, di cui all'Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, Consip applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo previsto per il servizio di “Supporto Specialistico”**, di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, lett. d).
33. Consip si riserva di applicare una penale pari a **€ 10.000,00** per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari all'**1% (unoperceto) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1;
 - immissione nella rete interna di Consip di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari all'**1% (unoperceto) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
34. Nel caso in cui, come previsto dall'Allegato “Nomina Responsabile Trattamento dati”, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti da Consip o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, Consip applicherà al Fornitore Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'**1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S “Condizione particolare di risoluzione”.
35. Nel caso in cui, come previsto dall'Allegato “Nomina Responsabile Trattamento dati”, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute da Consip o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/dal terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, Consip applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'**1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo**



complessivo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Condizione particolare di risoluzione".

36. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
37. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
38. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a Consip l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Consip dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
39. Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 10 G "Garanzia definitiva", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
40. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___ così suddiviso:
 - a. Il servizio di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]);
 - b. Il servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. b), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]);
 - c. Il servizio di Manutenzione Correttiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. c), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]);
 - d. Il servizio di Supporto Specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]);



2. Per gli interventi erogati in “modalità progettuale a corpo” per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione calcolati per l’intervento per il valore unitario di cui al successivo comma 5.
3. Per gli interventi erogati in “modalità progettuale a corpo” per i quali non è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nei Piani di Lavoro e calcolato sulla base delle tariffe medie ponderate di cui al successivo comma 8.
4. Per gli interventi erogati in “modalità a consumo”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato da Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____.
6. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva NON in garanzia, è pari a *<inserire importo a cifre>* € _____.
7. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ _____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____ = (____/____)
Database administrator	€ _____ = (____/____)
Architetto applicativo	€ _____ = (____/____)
Specialista di Tecnologia/Prodotto	€ _____ = (____/____)
Test Specialist	€ _____ = (____/____)
Programmatore	€ _____ = (____/____)
Sistemista	€ _____ = (____/____)
Business Intelligence Expert	€ _____ = (____/____)
Data scientist	€ _____ = (____/____)
Progettista DW/BI	€ _____ = (____/____)
Specialista di pacchetto	€ _____ = (____/____)

8. Le tariffe unitarie medie ponderate (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per servizio/attività sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
 - a) La tariffa media ponderata giornaliera nell’ambito del servizio di “Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - b) La tariffa media ponderata giornaliera nell’ambito del servizio di “Supporto Specialistico”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
9. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.



10. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi impreveduto o eventualità.
11. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
12. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
13. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
14. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, per i servizi erogati in "modalità progettuale a corpo", il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dell'intervento un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore dell'intervento stesso.
15. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore di Consip, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Piano di Lavoro concordato con Consip. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
16. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che la Committente si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
17. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Consip.
18. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il Piano di Lavoro concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
19. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Consip provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
20. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino a Consip, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.



ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, l’emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a. con riferimento al servizio di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 1, lett. a), l’Impresa potrà emettere fattura per ogni fase di ciascun intervento sottoposta a verifica di conformità a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 13 S “Verifica di conformità”.
 - b. con riferimento al servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 1, lett. b), l’Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 13 S “Verifica di conformità”;
 - c. con riferimento al servizio di Manutenzione Correttiva, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 1, lett. c), l’Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 13 S “Verifica di conformità”;
 - d. con riferimento al servizio di Supporto Specialistico, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 1, lett. d), l’Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 13 S “Verifica di conformità”;
2. In caso di interruzione dell’obiettivo per fatto imputabile al fornitore, gli importi eventualmente già corrisposti da Consip per le fasi di definizione/realizzazione/ documentazione saranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva.
3. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
4. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati da Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
5. Consip opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da Consip, non produrrà alcun interesse.



7. Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) 87429774DC. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate da Consip, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato VI al presente Contratto.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
14. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà menzionare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie indicando l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore/subaffidatario (che sarà ad esso liquidato) oltre al periodo di competenza delle prestazioni eseguite. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. Qualora fosse necessaria l'acquisizione nei termini di legge delle fatture dei subappaltatori, esse dovranno contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario>.
15. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
16. Il bonifico, previo accertamento di Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta a Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.



17. *< riportare i conti correnti dei Fornitori e in caso di RTI i conti correnti di ogni Impresa in caso di fatturazione pro quota:* Il conto corrente dedicato è il seguente: _____>.
18. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato a Consip.
19. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
20. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G "Subappalto", comma 10, del contratto.
21. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'Allegato "Nomina Responsabile Trattamento dati" e nell' art. 19 S "Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Consip o da terzi da essa incaricati di cui all'Allegato "Nomina Responsabile Trattamento dati" e all'art. 19 S "Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da



comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede Consip.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Consip, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che Consip si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 S

PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. Si applica quanto previsto nell'Allegato "Nomina Responsabile trattamento dati" che costituisce parte integrante del presente contratto, come specificato in premessa.



A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni fornite nell'Allegato "Nomina Responsabile trattamento dati".

ARTICOLO 20 S

PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Consip

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante
<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Piano della Qualità;

Articolo 8 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 12 S - Consegna dei prodotti;



Articolo 13 S - Verifica di conformità;
Articolo 14 S - Penali;
Articolo 17 S - Condizione particolare di Risoluzione;
Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;
Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;
Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;
Articolo 10G - Garanzia definitiva;
Articolo 11G - Recesso;
Articolo 12G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13G - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 14G - Subappalto;
Articolo 15G - Foro esclusivo;
Articolo 16G - Trattamento dei dati personali;
Articolo 17G - Risoluzione;
Articolo 18G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)